

SENT. N. 145/16 R.G. N. 79/17 CRON. N. 182/17 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: AUTI ISTITUTI E LES- SI SPECIALI

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I Civile, composta dai Signori magistrati:

- 1) Dott. **VINCENZO COLARIETI** - Presidente;
- 2) Dott. **MANILA SALVA'** - Consigliere rel.;
- 3) Dott. **FRANCESCA MULLONI** - Consigliere;

ANNOTAZIONE:  
 AI SEGN  
 DELL'ART. 52,  
 COMMA 5, D. LGS.  
 198/2003. IN CASO  
 DI DIFFUSIONE  
 DELLA PRESENTE  
 SENTENZA/  
 PROVVEDIMENTO  
 SI DEVONO  
 OMITTERE LE  
 GENERALITA' E  
 GLI ALTRI DATI  
 IDENTIFICATIVI  
 DELLE PARTI/  
 DEI MINORI  
 Trieste,  
 24 MAR. 2017  
 IL FUNZ. GEN. *[Signature]*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 145/16 RG , promossa

DA

rappresentato e difeso dall' Avv. Dora Zappia del foro di Trieste, per mandato a margine del ricorso di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Via Crispi n. 4, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di questa Corte d' Appello di data 5-9 settembre 2016;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

*[Handwritten mark]*



**MINISTERO DELL' INTERNO**, in persona del **MINISTRO** pro tempore e della **COMMISSIONE TERRITORIALE per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia**, in persona del suo direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall' **Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste**, con domicilio eletto in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3;

**APPELLATI**

**PG SEDE**

**INTERVENIENTE**

**Oggetto: riconoscimento della protezione internazionale.**

**Appello avverso l'ordinanza del tribunale di Trieste in data 26-28 gennaio 2016.**

**Causa trattenuta in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8 novembre 2016.**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

In via preliminare:

Voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire

2

M





l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi: infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona e dallo stesso diritto alla vita.

**Nel merito****in via principale:**

voglia Codesta Corte, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria.

**In via subordinata:**

voglia Codesta Corte, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al Sig.

**In via istruttoria****1. Ordinanza dd 25.1.2016**

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi.

**Per gli appellati:**

Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del tribunale di Trieste nel giudizio avente n. r.g. 852/2015 rese in data 26/01/2016.



Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

### **Per il PG**

Respinta la richiesta inibitoria, voglia confermare il diniego dello status di rifugiato e delle domande subordinate di protezione sussidiaria ovvero umanitaria; in subordine, in via istruttoria, previa sospensione del provvedimento impugnato, voglia codesta corte d'appello disporre l'acquisizione di informazioni aggiornate circa la situazione reale attuale del paese di provenienza e circa la presumibile autenticità dei documenti dimessi dall'appellante, riservando ulteriori deduzioni all'esito di pelle eventuale acquisizione.

Parere successivo di data 7.11 2016

Codesta Corte d' Appello, modificando il provvedimento impugnato, accolga la domanda subordinata di riconoscimento di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 5 Dlgs n. 286/1998.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ordinanza dd 26-28 gennaio 2016 il tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ nato a Papala , in MALI, il 22.04.1994 volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e/o la protezione sussidiaria o quella umanitaria.

Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione evidenziando che il Tribunale aveva omesso di valutare attentamente la situazione socio politica del suo Paese di origine.

Precisava infatti che dal mese di agosto 2015 la situazione in MALI era cambiata atteso che erano stati perpetrati gravi attacchi da

4

M





gruppi jihadisti nel centro, nel sud e nella capitale( in particolare, il 20 novembre 2015 , un commando jihadista aveva compiuto un attentato contro un hotel a Bamako causando la morte di 21 persone dopo ore nelle quali n. 170 persone erano state tenute in ostaggio e poi salvate grazie all' intervento delle forze speciali francesi e statunitensi; il 9 ottobre 2015, un combattente jihadista , aveva ucciso, in due attacchi separati in regioni di confine, sette persone). Aggiungeva ancora che la situazione era sfociata in continue tensioni che avevano violato il cessate il fuoco dei gruppi armati firmatari di accordi di pace e che la sicurezza in Mali era venuta meno.

Insisteva per la concessione della protezione sussidiaria o per quella umanitaria.

Costituitisi, il Ministero dell' Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, chiedevano il rigetto dell' appello evidenziando che le aree pericolose in Mali interessavano solo la parte settentrionale del Paese e non tutto il territorio nazionale; l'area di provenienza del richiedente la protezione internazionale , non interessata da conflitti e disordini a differenza delle aree del Nord; che il richiedente lo status era espatriato non certo per sottrarsi ai pericoli ma per cercare lavoro e quindi mancava una analisi della situazione concreta e personale tra la situazione e il richiedente.

Insisteva pertanto per la conferma della ordinanza impugnata.

Il PG, con nota depositata in data 3/06/2016 , ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Dopo l'acquisizione di informazioni da parte di questa Corte, ha

5

M



concluso chiedendo di accogliere la domanda subordinata proposta da \_\_\_\_\_, di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta nei limiti di cui in motivazione, con conseguente parziale riforma dell'ordinanza impugnata.

Questa Corte ha provveduto all'acquisizione d'ufficio sulla situazione generale del Paese tramite reperimento di informazioni ricevute dalla Commissione Asilo in fascicoli similari.

Va premesso che il richiedente ha precisato di essere nato a Papala, di essere di etnia bambarà, di religione musulmana, di provenire da una famiglia di origine contadina e allevatrice di bestiame, di avere lasciato il proprio Paese di origine in quanto il governo avrebbe voluto costringerlo a fare il servizio militare che egli cercava invece di evitare per motivi di obiezione di coscienza, di essersi recato a Kidal per evitare di arruolarsi ma in tale posto era stato contattato dai ribelli che volevano costringerlo ad arruolarsi con loro .

Aveva pertanto deciso di fuggire dal Mali, raggiungendo dapprima l'Algeria, quindi la Libia e dopo un periodo di prigionia durato quattro mesi e un breve periodo di lavoro, era stato forzatamente imbarcato per l'Italia dove era giunto in data 7/6/2014 e aveva presentato immediatamente domanda di protezione internazionale .

Ha aggiunto di avere paura di ritornare in Mali a causa del problema Della guerra.

Premesso ciò, osserva il collegio che correttamente il tribunale non ha concesso lo status di rifugiato in assenza di qualsiasi lamentata situazione di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un dato gruppo sociale.

6

M





D'altro canto , i motivi di appello vertono solo sulla mancata concessione o della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Le informazioni assunte da questa Corte ex art 8 Dlgs n. 25/2008 hanno consentito di accertare che nonostante in Mali sia stato firmato nel giugno 2015, un accordo tra il governo del Paese e il Coordinamento dei movimenti dell' Azawad (Cma) che raggruppa formazioni armate del Nord , a maggioranza tuareg ( accordo, di grande importanza che avrebbe dovuto segnare la fine dei disordini che negli anni hanno lacerato il Paese ; accordo reso possibile con la mediazione dell' Algeria ), la situazione , dopo un breve periodo di stabilizzazione, è tornata ad essere insicura.

Una visita in Mali di Suliman Baldo, esperto indipendente delle Nazioni Unite, ha evidenziato che la situazione precaria di sicurezza nel Paese creava un ambiente nel quale potevano ancora verificarsi le violazioni dei diritti umani più fondamentali nonostante gli accordi sulla pace, sulla riconciliazione e sull'estensione del mandato di MINUSMA ( Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite).

Dall'ottobre e novembre 2015 sono infatti aumentati gli attacchi terroristici non solo nel nord ma gradualmente gli stessi si stanno estendendo verso il centro e il sud del Paese.

Gli attacchi di violenza islamista si sono spostati dalle zone tradizionalmente instabili del nord verso obiettivi nel sud e si sono distribuiti su tutte le province del Paese e la violenza si è diretta verso stranieri, civili e forze internazionali .

Il 21 novembre 2015 in Mali si è verificato uno stato di emergenza durato dieci giorni dopo l'attacco terroristico all' hotel Radisson blu di Bamako ove sono rimaste uccise 20 persone più due assalitori .

La zona di provenienza e residenza del richiedente (Papala ) nel Sud

7

M



del Mali non desta problemi di sicurezza tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, ma lo è invece la città di Kidal, nella quale il richiedente si era trasferito prima di decidere di fuggire a causa dei ribelli.

Questa Corte d' Appello ha concesso la protezione sussidiaria ai richiedenti che risiedevano nelle aree del Nord e Nord-Est del Paese ove la criticità e instabilità è massima e questa Corte intende dare continuità a tale orientamento.

Le informazioni su Kidal, assunte da questa Corte, confermano l'elevato e concreto rischio di pericolo per l'incolumità personale del richiedente in caso di rientro in tale zona nella quale è presente una forte contrapposizione armata tra gruppi di ribelli tuareg e militari da un lato e forze filogovernative dall'altro un concreto rischio di rimanere coinvolti negli scontri.

Né può imporsi al richiedente di trasferirsi in altra area del Paese ostando a tale assunto il mancato recepimento da parte del nostro legislatore su quanto previsto nella Direttiva Europea ( cfr. Cass. 16.2.2012 n. 2294; Cass 22.11.2012 n. 20646; Cass. 28.5.2013 n. 13172).

A ciò deve aggiungersi che la giovane età del richiedente, la mancanza di legami familiari e sociali in una situazione pesante e sovraccarica di tensioni, nel caso di rientro a Kidal , giustifica l'adozione della misura di protezione sussidiaria.

Va pertanto riformata l' ordinanza impugnata nel senso di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

**P.Q.M**

in parziale accoglimento dell'appello proposto da Keita Daouda

8

M





avverso l'ordinanza dd 26-28 gennaio 2016 del Tribunale di Trieste e, in riforma parziale di quest'ultima ,concede all'appellante la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 Dlgs 19.11.2007 n. 25 ;

- non luogo a provvedere sulle spese;
- con separato decreto si provvederà alla liquidazione dei compensi del difensore di cui agli artt. 82-83 DPR 115/2002.

Così deciso in Trieste il 14 febbraio 2017

**Il consigliere estensore**

**(dott. Manila Salvà)**

*Manila Salvà*

**Il Presidente**

**(Dott. Vincenzo Colarieti)**

*Vincenzo Colarieti*

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

**Anna Maria Petrone**

*Anna Maria Petrone*

Depositato in cancelleria il

**24 MAR. 2017**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

**Anna Maria Petrone**

*Anna Maria Petrone*

*9*

